

**ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
LAVORATORI DIPENDENTI CHE SVOLGONO FUNZIONI PRESSO I SEGGI**

Di seguito si riepiloga la normativa applicabile ai lavoratori dipendenti impegnati nelle operazioni relative alle votazioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si terranno domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7:00 alle ore 23:00 (ogni altra informazione è reperibile su: <https://www.interno.gov.it/it/speciali/elezioni-politiche-2022>).

In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali (nominati presidente, segretario, scrutatore di seggio ovvero rappresentante di lista o di gruppo) hanno diritto a assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni (art. 119 del D.P.R. n. 361/1957, interpretato in modo autentico dall'art. 1 della legge n. 69/1992).

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel citato periodo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Per i giorni in cui è occupato nello svolgimento delle operazioni elettorali, il dipendente ha diritto: a) alla normale retribuzione, per quelli lavorativi; b) a riposi compensativi, per quelli non lavorativi.

Il datore di lavoro ha la possibilità di scegliere uno tra i due seguenti trattamenti:

- 1) pagamento della retribuzione relativa a tutte le giornate in cui si sono svolte le operazioni elettorali;
- 2) riposo compensativo retribuito per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (oltre, ovviamente, alla retribuzione relativa ai giorni lavorativi).

Pertanto, il dipendente che parteciperà alle operazioni elettorali – da sabato 24 (l'allestimento del seggio inizierà alle ore 16,00) a lunedì 26 settembre (qualora le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede si protraggano oltre le 24,00 di domenica 25) – beneficerà:

- delle indennità corrispostegli dallo Stato;
- della normale retribuzione relativa al lunedì, qualora tale giorno sia lavorativo;
- di due giorni di riposo compensativo a fronte dell'attività prestata ai seggi il sabato e la domenica, qualora tali due giorni siano non lavorativi; oppure, in alternativa, della relativa retribuzione.

Il conteggio dei giorni di assenza verrà effettuato sulla base di adeguata documentazione presentata dal dipendente, che al datore di lavoro deve consegnare il certificato di chiamata al seggio e successivamente esibirne la copia firmata dal suo presidente, con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza e il suo orario di chiusura.

I lavoratori che devono recarsi a votare in comuni diversi da quello del luogo di lavoro, possono ottenere permessi non retribuiti per lo specifico scopo.